

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 13 giugno 1980, n. 581.

(Conferma T.A.R. Campania, 23 ottobre 1979, n. 570).

La verifica demandata alla Commissione elettorale circondariale, in sede di ammissione delle candidature, è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla Commissione verificare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista. L'iniziativa di accertamento ed eventuale sanatoria dei vizi formali, da parte della Commissione, è autonoma e non necessariamente subordinata all'iniziativa dei delegati di lista.

Omissis. È prassi amministrativa costantemente confermata dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature emanate dal Ministero dell'interno (Servizio elettorale) che l'opera di controllo della C.E.M. deve consistere nel verificare non soltanto se per ciascun candidato vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e regolarmente autenticata e sia stato altresì presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso sia iscritto nelle liste elettorali del Comune, ma anche se le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, con l'onere a carico della detta Commissione di disporre in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

Siffatte istruzioni chiariscono dunque sul piano interpretativo che la verifica demandata alla C.E.M. è di ampio contenuto e trascende pertanto il mero controllo della presentazione della documentazione prescritta. Detta Commissione infatti ha altresì il compito di accertare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista onde impedire il perpetuarsi di ulteriori errori nella formazione continua degli atti del procedimento elettorale.

A tale impostazione, dalla quale risulta fissata l'estensione dei compiti della C.E.M., autorizza lo stesso art. 33 surrichiamato dal quale è dato desumere un potere di accertamento e di modificazione della lista da parte della Commissione stessa.

Dispone infatti il penultimo comma dell'indicata norma che "il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione entro la stessa sera (evidentemente dal giorno in cui ha luogo la verifica) delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista", e soggiunge l'ultimo comma che "la commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni seguite.

Ora dalla formulazione di siffatto disposto emerge innanzi tutto che l'attività di modificazione e di accertamento non è necessariamente subordinata, come sostiene il Comune appellante, alla potestà di iniziativa dei delegati di lista, potendo invece essere esercitate *ex officio* dalla stessa commissione, la quale in via eventuale ha la facoltà di sentire nella fase immediatamente successiva alle apportate modificazioni i delegati anzidetti. Discende poi che la commissione ben può acquisire nuovi documenti che possono valere a chiarire situazioni incerte o impedisce per una corretta adozione dei provvedimenti o per la eliminazione di quelli già adottati e che risultino viziati.

Secondo l'orientamento già espresso da questo Consiglio di Stato (V – 24 marzo 1972 n. 218), le deliberazioni della C.E.M. in quanto veri e propri atti amministrativi non si sottraggono al principio dell'autotutela ed è perciò anche in correlazione all'esercizio di tale potere che trova una sua collocazione nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 33 già richiamato, la seconda fase destinata all'esercizio di un'ulteriore indagine tramite la possibile audizione dei delegati di lista e la facoltà di acquisizione di nuovi documenti, attività questa che, sia nella loro congiunta estrinsecazione che nella loro confluenza strumentale, possono servire a correggere eventuali errori o a liberare gli atti già compiuti dai vizi che li inficiano, anche se non riscontrabili *prima facie* nella precedente fase di verifica.

Naturalmente tale potere deliberativo della commissione trova il suo limite invalicabile nell'inizio delle successive fasi del procedimento elettorale e nella insanabilità di quelle irregolarità soprattutto coordinate al principio della perentorietà dei termini di presentazione delle candidature. Ma ove, come nella specie, tali limiti temporali sono stati osservati con la presentazione peraltro della prescritta documentazione, e solo la diversità di un dato anagrafico dipendente dall'inversione di due numeri della data di nascita, venga a risultare tra la prodotta

documentazione e l'indicazione contenuta nella lista, è da ritenere che la Commissione abbia il potere-dovere di provvedere alla relativa correzione, avvalendosi, ove occorra, dell'*iter* procedimentale previsto dall'art. 33 del citato T.U..

Omissis.